

Attualità

Annuario del contribuente, l'aggiornamento continua

16 Maggio 2013

Ancora modifiche alla versione on line della guida fiscale che l'Agenzia delle Entrate rielabora costantemente, per adeguarla ai più recenti interventi normativi

Thumbnail
Image not found or type unknown

Nuovo aggiornamento per la versione on line dell'Annuario del contribuente. Questa volta, i ritocchi riguardano: la **parte II (Il fisco sulla casa)**, la **parte III (Irpef e dichiarazioni dei redditi)** e la **parte VII (Comunicazioni, accertamenti esecutivi, sanzioni e cartelle)**.

Nella parte II, già oggetto di una recente revisione, è stato aggiornato il paragrafo sull'imposta municipale propria (Imu), contenuto nel primo capitolo. In particolare, la novità riguarda la modifica del termine di presentazione della dichiarazione, come stabilito dall'articolo 10 del decreto legge n. 35/2013. La nuova scadenza è ora fissata al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso di un immobile ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini del calcolo dell'imposta.

Sono sicuramente numerose e di indubbia rilevanza le novità inserite nella parte III dell'Annuario, quella dedicata all'Irpef, agli oneri deducibili e detraibili, alle dichiarazioni. Ne riepiloghiamo alcune:

- dal 2012 non è più dovuta Irpef
 - sul reddito dominicale dei terreni non affittati
 - sul reddito dei fabbricati assoggettati all'Imu, a eccezione di quelli concessi in locazione
- è stata prorogata al 2013 l'agevolazione per i cosiddetti lavoratori frontalieri, che consiste nel non far concorrere al reddito complessivo, fino all'importo di 6.700 euro, i redditi di lavoro

dipendente prestato in zone di frontiera o Paesi limitrofi

- proroga al 2013 anche per la tassazione agevolata dei premi di produttività per i dipendenti del settore privato: imposta sostitutiva al 10% in luogo dell'Irpef e relative addizionali. L'importo massimo agevolabile è stato fissato per il 2013 in 2.500 euro
- aumentano le detrazioni di base per i figli a carico - da 800 a 950 euro (da 900 a 1.220 euro, per i figli con meno di tre anni). Per il figlio disabile spetta un importo aggiuntivo di 400 euro
- dal periodo d'imposta 2012 vige una franchigia di 40 euro per la deduzione dei contributi al servizio sanitario nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile sui veicoli
- nuova disciplina, con aumento della detrazione, per le erogazioni liberali a favore delle Onlus e delle iniziative umanitarie, religiose o laiche gestite da fondazioni e associazioni, comitati ed enti individuati con Dpcm nei Paesi non appartenenti all'Ocse. In particolare, l'articolo 15 della legge n. 96/2012 ha stabilito che per le erogazioni in denaro effettuate dal 2013, di importo non superiore a 2.065 euro annui, è riconosciuta una detrazione del 24% (che aumenterà al 26% dal 2014)
- anche per le erogazioni liberali ai partiti e ai movimenti politici dal 2013 cambia la disciplina (articolo 7 della legge n. 96/2012). La detrazione Irpef sale al 24% (26% dal 2014), ma per importi compresi fra 50 e 10.000 euro annui e a condizione che le erogazioni siano effettuate:
 - mediante versamento bancario o postale
 - a favore di partiti e movimenti politici che abbiano presentato liste o candidature elettorali alle elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica o dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, oppure che abbiano almeno un rappresentante eletto a un consiglio regionale o ai consigli delle province autonome di Trento e di Bolzano
- una nuova detrazione del 19% è stata introdotta dal 2013 per le erogazioni liberali in denaro, effettuate mediante versamento bancario o postale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato
- aumenta da 516.456,90 a 700.000 euro il limite massimo di credito compensabile. La nuova soglia, che entrerà in vigore dal 2014, è stata stabilita dall'articolo 9 del decreto legge n. 35/2013.

Nella Parte VII dell'Annuario è stato invece integrato il terzo capitolo, quello dedicato alle cartelle di

pagamento e ai mezzi di riscossione coattiva. La legge di stabilità 2013 ha infatti introdotto nuove disposizioni sia per quanto riguarda la riscossione coattiva dei debiti minori sia in materia di sospensione dell'attività di riscossione da parte degli agenti a ciò preposti.

Nei casi di riscossione coattiva di debiti fino a 1.000 euro, dal 1° gennaio 2013 l'Agente della riscossione non può procedere alle azioni cautelari ed esecutive prima che siano trascorsi 120 giorni dall'invio al debitore di una comunicazione contenente il dettaglio delle iscrizioni a ruolo a suo carico.

In tema di sospensione e annullamento dell'attività di riscossione, la novità è rappresentata dall'obbligo per la società di riscossione incaricata di sospendere immediatamente ogni iniziativa finalizzata a incassare le somme iscritte a ruolo quando il debitore presenta una dichiarazione con la quale, sostanzialmente, documenta che le somme richieste non sono dovute (per esempio, perché è intervenuta prescrizione o decadenza, perché è stato emesso un provvedimento di sgravio, perché esiste una sospensione amministrativa o giudiziale o una sentenza di annullamento).

Ricevuta la dichiarazione, l'agente di riscossione la trasmette all'ente creditore, che, verificata la regolarità della documentazione prodotta dal debitore, comunica, a questi e alla società di riscossione, l'esito della valutazione.

Se, entro 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione, l'ente creditore non trasmette alcuna comunicazione, le somme contestate vengono annullate di diritto.

L'Annuario segnala, infine, l'aumento (da 20mila a 50mila euro) del limite massimo di debito che permette di chiederne la rateazione a Equitalia con una semplice richiesta motivata.

di

Paolo Calderone

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/annuario-del-contribuente-laggiornamento-continua>